

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4082

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, VETRONE, BUCCIARELLI DUCCI, PUCCI ERNESTO, PREARO, FRANZO, MARENGHI, SODANO, BOLLA, MONTE, SCHIAVON, BUFFONE, TANTALO, BALDI, GRAZIOSI, DE MARZI, ARMANI, RESTIVO, SANGALLI, BOIDI, VALSECCHI, VALIANTE, HELFER, ZUGNO, GERMANI, PINTUS

Presentata il 7 agosto 1962

Provvedimenti per lo sviluppo e consolidamento della proprietà contadina

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai da anni acquisita nell'opinione pubblica italiana la rivendicazione, insistentemente posta dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti (nella quale ci onoriamo di operare) nei suoi Congressi annuali, nelle sue diverse manifestazioni, e, recentemente, nel 1961, nella sede della Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, per una legge organica sulla proprietà contadina tale da agevolare e spingere, in misura maggiore rispetto alle precedenti leggi, il naturale impulso dei lavoratori della terra verso la proprietà della stessa.

Pur riconoscendo, come ci sembra doveroso, che i provvedimenti legislativi sulla formazione spontanea della proprietà coltivatrice, succedutisi, per merito dei diversi Governi e in accoglimento delle nostre istanze, dal 1948 al 1961, hanno promosso i lavoratori agricoli alla proprietà per oltre un milione di ettari di superficie coltivabile, tuttavia dobbiamo constatare che sono ancora molti i salariati, i fittavoli, i mezzadri e coloni che lavorano su terra altrui dovendo dividere, il più delle volte, un reddito sufficiente a compensare esclusivamente l'apporto del lavoro e non anche il capitale fondiario

e che aspirano a possedere la terra che lavorano.

Ora, riteniamo che i tempi siano maturi per una spinta decisiva alla formazione di nuova proprietà coltivatrice, valida e organica, per il superamento di tutte le forme contrattuali e per l'evoluzione, in senso umano e sociale, delle strutture fondiarie, in modo da porre, in questa materia, il nostro Paese su di un piano di parità rispetto ai Paesi della Comunità economica europea.

E però, anche se con profondo convincimento riconosciamo la necessità, diremmo storica, di una tale spinta decisiva, tuttavia non possiamo non respingere, con altrettante profondo convincimento, qualsiasi soluzione che intendesse ricorrere alla coazione, o coercizione, che dire si voglia. A nostro parere, la promozione del lavoro alla proprietà deve essere incentivata, facilitata, al massimo, ma seguendo l'impulso naturale dell'uomo, lavoratore dei campi, al possesso, all'unione morale, spirituale oltre che materiale, con la sua terra. Il lavoratore non può sentire come sua quella terra il cui possesso non corrisponda al grado di ascesa della sua personalità verso il livello dell'impresa. Tutto ciò, del resto, è conforme alle istanze di una con-

cezione democratica del progresso sociale, concezione (nella quale profondamente crediamo) che ha, a suo epicentro, lo sviluppo naturale della personalità umana verso forme di autogoverno di singoli e di gruppi.

L'impulso dei giovani alla proprietà coltivatrice si presenta come la personalizzazione di un diritto, nel senso che la personalità umana si pone al centro di una sfera di dominio personale e responsabile, rispettosa e alimentatrice di tutte le libertà umane. Peraltro, la libera elezione del lavoratore in una libera scelta della terra da acquistare, entro limiti di convenienza tecnica ed economica posti da legge, assicura una circolazione di fattori umani e produttivi tale da portare non già alla mortificazione, ma alla esaltazione del processo di adeguamento del lavoro agricolo al generale progresso economico sociale.

Su questo piano, che risponde anche al Magistero sociale della Chiesa, intende muoversi la presente proposta di legge.

Con gli articoli 1 e 2 si propone l'istituzione di un Fondo di rotazione, presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, che, quasi ricalcando la felicissima esperienza del Fondo di rotazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, destini, per cinque anni, l'annua somma di 60 miliardi di lire all'anticipazione per mutui per la formazione e consolidamento di proprietà coltivatrice. L'anticipazione, a carico dello Stato, e l'accentramento delle operazioni di mutuo in unico Istituto di credito, quale il Consorzio nazionale per il credito di miglioramento agrario, costituiscono due elementi per semplificare e accelerare, al massimo, la procedura di concessione dei mutui. L'odierna esperienza delle operazioni di mutuo, in base alle vigenti leggi, è caratterizzata da eccessive lungaggini e complicazioni burocratiche che, il più delle volte, scoraggiano e danneggiano, gravemente, le famiglie degli aspiranti all'acquisto di terra.

Con l'articolo 3 vengono definiti, come atti inerenti la formazione e consolidamento della proprietà contadina, anche quelli connessi alle divisioni patrimoniali della famiglia colonica, allo scopo di favorire l'acquisto, per parte dei membri che rimangono a lavorare sull'azienda agricola, delle quote spettanti a quelli che la lasciano, e ciò sia nel caso di divisione ereditaria che in altri casi di scioglimento volontario della comunione tacita familiare.

Con gli articoli 4 e 5 sono regolati le condizioni, i requisiti e talune modalità per la concessione di mutui trentennali: l'estensione del mutuo all'intero importo del valore

venale del fondo, e il contenimento della misura del tasso d'interesse all'1 per cento rappresentano due condizioni di favore che, unitamente alle semplificazioni procedurali, dovrebbero incentivare al massimo le richieste da parte dei lavoratori.

Quanto ai requisiti, per ottenere il mutuo, viene precisato, in termini espliciti, l'obiettivo della formazione di sane e vitali imprese familiari coltivatrici, cui tende l'adeguata dimensione del fondo per una razionale organizzazione della stessa.

Pur ammettendo che con l'articolo 1 della proposta vengono richiamate tutte le agevolazioni vigenti, con l'articolo 6, tuttavia, ad evitare possibili dubbi di interpretazione, sono state espressamente estese le agevolazioni tributarie agli atti di acquisto posti in essere in forza della nuova procedura.

Con l'articolo 7 si è voluto rendere esplicito il principio di facoltà di anticipato pagamento delle rate del mutuo.

Con l'articolo 8, con l'estendere a tutti i contratti agrari il principio risolutivo previsto dalle vigenti leggi solo per l'affittanza, si è inteso colmare una grave lacuna dell'attuale sistema legislativo, lacuna che finora ha creato una sperequazione degli affittuari, ivi compresi i coltivatori diretti, riguardo ai mezzadri, coloni e compartecipanti.

Con l'articolo 9, nel proporre una soluzione per la copertura finanziaria delle invocate provvidenze creditizie, si è ricorso alla formula del lancio di un prestito nazionale. L'appello alla spontanea solidarietà nazionale per incoraggiare il lavoro agricolo a rimanere sulla terra, in una situazione di proprietà coltivatrice, sembra a noi che debba trovare una vasta eco in tutte quelle categorie, economiche e sociali, che ancora, nel nostro Paese, sono in grado di apprezzare, ai fini della sussistenza della popolazione e della salvaguardia delle libertà civili, la essenziale e ineliminabile funzione sociale del lavoro del coltivatore diretto. Di fronte ai pericoli di un continuo crescendo dell'esodo rurale, che sembra quasi minacciare le nostre popolazioni rurali nelle loro ragioni di vita e nelle posizioni politico-sociali, molti ceti, molte categorie economiche, che nell'agricoltura hanno il loro sbocco, sapranno rispondere adeguatamente alla richiesta, più che legittima, di spontanea solidarietà.

Onorevoli colleghi, per tutte le considerazioni e illustrazioni sopra brevemente svolte intese a presentare una proposta di legge di profondo significato umano, politico e sociale, confidiamo nella favorevole accoglienza di essa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Fondo di rotazione per anticipazioni al Consorzio nazionale per il credito di miglioramento agrario, istituito in forza dell'articolo 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di mutui per la formazione e consolidamento della proprietà contadina alle condizioni, agevolazioni e requisiti previsti dalla legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive leggi di modifica ed integrazione, salve le modificazioni disposte dalla presente legge.

ART. 2.

A favore del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67 è autorizzata l'annua anticipazione di lire 60 miliardi da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Fondo di rotazione è incrementato, fino al 30 giugno 1993, dalle quote di ammortamento per il capitale e per l'interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio del Consorzio nazionale per il credito di miglioramento agrario.

ART. 3.

Sono considerati atti diretti alla formazione e consolidamento della proprietà contadina, oltre quelli previsti dalle vigenti leggi richiamate nell'articolo 1, anche gli atti di acquisto delle quote nelle divisioni patrimoniali delle famiglie coloniche.

ART. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 della presente legge vengono concessi per l'intero importo del valore venale del fondo per la durata di trenta anni. La valutazione del predetto valore venale è fatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il tasso d'interesse, da porsi a carico del mutuatario, è stabilito nella misura dell'uno per cento annuo, comprensivo della quota spettante al Consorzio a copertura delle pro-

prie spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita da apposita convenzione da stipularsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro con il Consorzio nazionale per il credito di miglioramento agrario.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dal Consorzio al Fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad esso spettante in base alla convenzione, a rimborso dell'anticipazione e ad incremento del fondo stesso fino al 30 giugno 1993.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura dell'uno per cento, il Consorzio non potrà far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

ART. 5.

I mutui di cui alla presente legge sono concessi a persone, singole od associate, che dedicano abitualmente la loro attività manuale alla lavorazione della terra quali salariati, mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, piccoli proprietari per la formazione di imprese familiari organiche di dimensioni economicamente sufficienti, tali da assicurare una razionale organizzazione dell'azienda ed un reddito adeguato, tenuto conto della natura dei terreni, degli ordinatori produttivi e delle moderne caratteristiche tecniche del processo produttivo.

La concessione dei mutui è altresì diretta all'arrotondamento delle proprietà contadine che non raggiungano dimensioni tali da consentire una gestione economicamente valida e tecnicamente efficiente, nonché all'accorpamento di proprietà frammentate o polverizzate.

I requisiti di cui ai precedenti commi sono accertati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale rilascia apposito certificato.

ART. 6.

A tutti gli atti inerenti la formazione ed il consolidamento della proprietà contadina, previsti dalla presente legge, si applicano le agevolazioni tributarie stabilite nella legge 6 agosto 1954, n. 604, nonché quelle disposte dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

ART. 7.

È facoltà del mutuatario di anticipare il pagamento di una o più rate del mutuo dovute o di parte di esse. In tal caso gli saranno abbuonati i corrispondenti interessi.

ART. 8.

L'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, è modificato come appresso:

« I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, affitto nonché di concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni, esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma della presente legge, cessano di aver vigore al termine dell'annata successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o concessione in enfiteusi, sempreché sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

ART. 9.

Alla spesa di 60 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67 si fa fronte mediante l'emissione di un prestito pubblico, di pari importo, ammortizzabile in trenta anni, all'interesse del 5 per cento.

ART. 10.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione per il funzionamento del Fondo di rotazione previsto dal precedente articolo 1 e per le modalità di concessione dei mutui.